

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONÉ MANNO.

SOMMARIO. *Relazione di petizioni — Proposta di un ordine del giorno motivato del senatore Di Castagnello in appoggio della petizione 536, relativa alla Compagnia di San Paolo — Obbiezioni del ministro dell'interno — Discorso del senatore Della Torre.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4 pomeridiane.
Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione delle petizioni.

DI BAGNOLO, relatore. Signori senatori, le petizioni segnate coi numeri 536, 537 e 538, date dai signori Giovanni Barberis, Francesco Petazzi, e da alcuni mastri calzolai d'Albenga, mancando delle condizioni autentiche per la giustificazione della firma voluta dal regolamento non sono riferibili.

Quella segnata col numero 539 sottoscritta da Michele

Giusiana è relativa ad una scoperta che pretende avere fatta d'uno specifico igienico onde ritornare la perduta gioventù.

Oltre alla stranezza dell'argomento, essa è scritta con tali contrarietà di frasi, tali improprietà di vocaboli e tale oscurità di concetti da renderla pressoché inintelligibile.

La Commissione, non avendone potuto raccapezzare il senso, nè la conclusione, vi propone l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno proposto dal relatore della Commissione sulla petizione numero 539 voglia sorgere.

(È approvato.)

(Compagnia di San Paolo di Torino.)

DI BAGNOLO, relatore. La petizione segnata col numero 536 ci veniva recata dalla Compagnia di San Paolo; Compa-

gnia fondata in questa città di Torino sino dalla metà del secolo XVI, da una riunione di devote persone di diversi ordini di cittadini, come un avvocato ed un sarto, un capitano ed un canonico, un libraio ed un causidico, ad effetto di opporsi alla minacciosa eruzione del calvinismo in Italia. Cresciuta poscia a maggiori facoltà pel largheggiare dei privati, tutta si diede ad opere di pubblica beneficenza, a spirituali esercizi; e, collocatasi quasi riparatrice delle umane miserie, fu prima a soccorrere a quell'inopia che, ancora vergognando per mutata fortuna si nasconde e soffre solitaria e negletta, fu prima a dar fondamento tra noi ad opere di beneficenza.

Venuta così in voce di benefica e pia, gli fu nel 1814 affidata dalla città di Torino l'amministrazione di un'opera di beneficenza da essa città eretta, e colla quale si soccorrono gli ammalati indigenti di medico e di medicine, quindi dal Governo il Monte di pietà nel 1818. Tutte queste circostanze la posero amministratrice d'un asse che oltrepassa d'assai i sei milioni.

L'amministrazione d'un annuo reddito che avvicina le 300 mila lire, ed alcune lagnanze che si mossero contro della Compagnia di San Paolo, posero il Governo nella necessità di nominare una Commissione che ne investigasse le operazioni, e facesse ragione del valore o dell'insussistenza di quelle accuse, e quindi ad ordinare alcuni primitivi provvedimenti. Questi provvedimenti sono appunto quelli di cui si richiama la Compagnia di San Paolo nella petizione di cui sto ragionando.

Narra la Compagnia per organo del suo rettore da cui è firmata la carta, essere essa stata in forza di decreti reali 50 ottobre 1831 e 11 gennaio 1832, per ordine del signor ministro per gli affari dell'interno privata del possesso e dell'amministrazione de'suoi beni e delle sue opere di beneficenza. Chiama quindi quell'atto, come quello che emana dal solo potere esecutivo, senza il concorso del Parlamento.

Illegale, perchè « contenente un'infrazione patente dello Statuto; »

Incostituzionale, perchè « eccedente i limiti dell'autorità attribuita al potere esecutivo; »

Arbitrario finalmente, perchè « non fondato sopra alcun legittimo motivo. »

Questi sono dunque i tre cardini sopra cui si aggira la petizione, e sopra i quali appoggia la Compagnia di San Paolo il suo ragionamento :

Illegalità ;
Incostituzionalità ;
Arbitrio.

A provare il primo assunto non si poteva, dice, spogliare la Compagnia del possesso e dell'amministrazione dei beni applicati al servizio delle sue opere pie, di cui essa stessa era proprietaria.

Passando quindi alla sua seconda allegazione, dice il decreto reale macchiato d'incostituzionalità, perchè avendo per effetto di sopprimere la Compagnia, dovevasi questa soppressione operare per legge e non per semplice decreto : e in verità, soggiunge, se sono inviolabili le proprietà della Compagnia, inviolabile pure deve intendersene la persona morale.

Adduce finalmente, a provare l'arbitrio dell'atto governativo, il parere della stessa Commissione d'inchiesta che la proclama non solo scevra da ogni macchia, ma meritevole di tutta la pubblica riconoscenza.

Signori senatori, la vostra Commissione nell'esaminare con severità di studio le allegazioni della Compagnia di San Paolo

venne unanime in questa sentenza, che di tutto quanto può avere tratto alle lagnanze di violata proprietà non s'abbia tra noi a tenerne discorso, non potendo il Senato su tale argomento emettere voto alcuno, giacchè è cosa troppo lucida e chiara che questa sia tale quistione sovra la quale solo il potere giudiziario abbia efficacia di giurisdizione. Quindi sopra questo punto della vertenza la Commissione unanime vi propone l'ordine del giorno.

Concorde su questa prima parte nel suo modo di vedere, la Commissione si divise e portò sui due punti che rimangono ad esaminare una contraria opinione. Mi farò dunque a ragionarvi soltanto di quello che dettava alla maggioranza di essa l'intimo suo convincimento, lasciando che gli onorevoli miei colleghi che da essa dissentirono, svolgano le ragioni che persuasero loro di correre una diversa via.

Parve dunque alla maggioranza che, tolta di mezzo ogni questione di proprietà, ne discorresse la necessaria conseguenza che si debba da noi riguardare la Compagnia di San Paolo come semplice amministratrice d'un patrimonio che per volontà di estinti è vera e sola cosa del povero.

Viene ora dunque la seconda accusa mossa dal petente al Governo, e che dice della infrazione allo Statuto.

Nessuno vi avrà per certo che intenda negare al Governo il diritto d'invigilare sulle opere di beneficenza, allora che le sostanze che si amministrano sono per ultime volontà trapassate in patrimonio dei poveri. Che anzi ciò non è solo diritto, ma strettissimo dovere. Nè può essergli motivo o scusa a sottrarsi a questo debito l'eccellenza degli amministratori, che, come nel caso nostro, presentano quante mallevorie si possano richiedere ad amministratori, sia nella perizia dell'operare, sia nell'evangelica pietà, per le quali cose vanno meritamente distinti. Nè la Commissione d'inchiesta trasandò di rendere loro questo dovuto encomio.

Provata dunque la necessità ed il debito in cui si trova il Governo del Re di vigilanza, e di vigilanza accurata ed efficace, ne conseguita nell'opinione della maggioranza, ch'egli può aggiungere amministratori nuovi a coloro che già siedono a capi di questa direzione, a vie meglio accertarsi, non già certo che nulla vi segua che odori di malversazione o sopruso, che nemmeno ve ne può sorgere il dubbio, ma perchè le volontà dei testatori sieno religiosamente eseguite; potendo pure accadere che il sieno men rettamente, non già per malvagità di cuore, ma o per fallace interpretazione, o per naturali preferenze, da cui pur troppo non sempre si scevera il migliore fra noi, fin tanto che egli abita questa terra di travimenti e d'illusioni.

E qui cade il dovere di esaminare il quesito se veramente a ciò fare sia necessaria, come crede il petente, una apposita legge, negando ogni valore al decreto reale che tocca alla Compagnia. La maggioranza della Commissione non ravvisando da questo decreto rovesciati i fondamentali statuti che la reggevano e tuttora la reggono; non vedendone smosse le sue opere di beneficenza, onde avviarle a scopo diverso; nè, meno ancora, potendosi sospettare che tutte o parte delle sostanze amministrate cadano nelle mani del Governo, e non potendo altro vedervi che una semplice riforma d'amministrazione, è di parere bastare a tanto un semplice decreto reale, nè venire necessaria una legge che vi provveda.

Ed in fatti l'editto del 24 dicembre 1836 scrive all'articolo 34 :

« Sarà sempre sottoposta alla nostra approvazione l'erezione d'ogni istituto di carità o di beneficenza, qualunque ne sia l'oggetto, quando esso abbia una speciale amministrazione ancor che tale erezione si facesse per mezzo di sottoscrizioni o di associazioni volontarie. »

Ora chi ha il diritto di approvare, ha pure anche implicitamente quell'altro di derogare, ove gravi e giusti motivi ne lo astringano.

Quindi è che venuto il 1837, un anno dopo la promulgazione del citato editto, il Re Carlo Alberto, il pio e religioso Carlo Alberto toglieva alla confraternita del Sudario l'amministrazione del manicomio, da essa avuta pure da gran tempo e creandovi una diversa amministrazione, vi lasciò di essa un solo membro che è il suo priore. Si gridò pure allora alla violata proprietà, protestò la confraternita del Sudario contro l'ingiusta misura, dicendosi anch'essa spogliata di cosa propria, ma tutto fu indarno; mantenne il Re la presa deliberazione, ed il manicomio ancora si regge da quella stessa amministrazione.

E qui è d'uopo ancora di riflettere, che se l'operato del Governo è un semplice atto amministrativo, come ne va convinta la maggioranza della Commissione, gli pare che il potere legislativo non abbia a porgli incagli, poichè ogni qualvolta egli asside un principio, si trova relativamente al potere esecutivo fra due scogli, che si hanno egualmente ad evitare. Se il potere legislativo non parla del modo di esecuzione, può compromettere il suo principio; se troppo ne dice, isterilisce l'amministrazione. Nel primo caso si esautorizza da sè stesso, si abbandona al potere esecutivo, e pare consegnargli in pugno il dispotismo legale; nel secondo serba per sè quel dispotismo, lo stringe soverchiamente, e da questa stretta l'amministrazione emerge quasi istromento senza intelligenza.

Queste massime svolte da un pubblicista francese, nel suo volume intitolato: *Du régime constitutionnel*, lo fece rompere in questa sentenza:

« Le pouvoir législatif a sa limite, quelque législatif, par conséquent il peut avoir son excès; l'omnipotence parlementaire est une idée subversive; il n'y a pas de vérité méconnue qu'il importe autant de raffermir. » Queste riflessioni non mi parvero estranee.

Cade dunque ogni accusa d'incostituzionalità, se si concede che il Governo ha il diritto ed il debito di vigilanza, e se si considera che a conseguire questo diritto non gli vien prescritto modo veruno, ma che ove non esca dai poteri che gli sono dallo Statuto segnati, egli può scegliere quello che gli si affaccia più efficace ed intero. E questo accrescimento di amministrazioni preesistenti, nulla ha che infranga i diritti all'opera spettanti; nulla che rompa menomamente la destinazione data a quella sant'opera da più benefattori.

Solo aggiunge lume a lume, coscienzioso esequimento di volontà impreteribili, cosa che per certo già stava nell'animo dei confratelli della Compagnia.

Rimane il terzo ed ultimo motivo d'accusa, l'arbitrio. L'estensore della petizione riferisce le parole di lode date alla Compagnia dalla Commissione d'inchiesta. Meritate quali sono, non si può a meno che applaudire a questa parte della conclusione della Commissione d'inchiesta; ma questa conclusione pure si vorrebbe portare intiera in campo, chè il dimezzare un concetto allegato, scema fiducia al ragionamento, e frutta sospetti di malserbata lealtà. Che se la Commissione d'inchiesta trovò l'innocenza e la lode, essa avvertì pure che ravvisava nel complesso della costituzione della Compagnia certe tendenze, certi principii che male si armonizzavano colle esigenze dei tempi e della pubblica opinione, e pertanto parevano costringere a qualche riforma.

Ed è ad operare queste riforme, non a scassarne le basi, non a travolgerne lo scopo, non a rapirne le sostanze che il Governo si mosse e vi interpose la sua autorità. Vede dun-

que il Senato come sia insussistente quanto adduce la Compagnia di San Paolo onde provare l'arbitrio, cioè, che l'atto sia arbitrario perchè non fondato sopra nessun legittimo motivo. Oltre che la costituzionalità dell'atto già per lo avanti provato, toglie pel fatto stesso ogni valore a quest'accusa quando si voglia intendere per arbitrio il fare a capriccio cosa illecita, non già il fare piuttosto in questo od in quel modo cosa che si ha diritto di operare.

Ora, o signori, la carità è luce del cielo, è raggio consolatore che scende dal puro trono d'Iddio. Essa non deve passando pel prisma delle umane passioni colorarsi in tinte vari e fra loro diversi, poichè per quanto vaghi e vividì sieno essi scemeranno pur sempre di quella candida e lucente sostanza di cui dal suo nascere s'informa. E se essa è pure più gagliarda che noi sia la stessa morte, la maggioranza della Commissione spera che la Compagnia di San Paolo che da tre secoli questa carità accoglieva fervente, non vorrà adontarsi dell'aiuto che le si porge a meglio operarla, non vorrà guardare a qual sia la destra che si allarghi sul povero, non qual sia il modo con cui senza di esso ne discorra il pane, ma ravvisando nell'atto ministeriale una necessità politico-amministrativa, non un atto ostile alla pia istituzione, e dando opera d'accordo coi membri che le vennero associati al nuovo regolamento che loro è commesso, cui in massima non rifugge, correggerà quelle men perfette incidenze, riempirà quei vuoti che riescono inevitabili al primo comporsi d'ogni umana cosa.

Dopo tutte queste considerazioni, largamente da me svolte, la maggioranza della Commissione dichiara che essa respinge ogni intenzione ostile verso la Compagnia di San Paolo che se le volesse supporre, ogni personalità verso i membri che la compongono, riconoscendo francamente i benefici effetti della sua carità e del suo zelo, di cui Torino fu lungo tempo testimonia. Ma che essa ha considerata la questione dal solo lato costituzionale, lasciando al signor ministro dell'interno a svolgere le ragioni che lo mossero a quanto ha creduto di dovere operare. Ma intanto, persuasa che non vi sia nell'atto governativo nè illegalità, nè incostituzionalità, nè arbitrio, essa vi propone, per tutto quanto è la conseguenza dei due decreti 30 ottobre 1831 e 11 gennaio 1852, l'ordine del giorno puro e semplice. Ma nello stesso tempo, sul riflesso che il signor ministro ha dichiarato che le provvidenze date erano soltanto provvisorie, e che si riservava di approvare il futuro regolamento, e pensando che allora gli potrebbe essere giovevole di avere sott'occhio anche questa petizione, ma sotto questo solo riflesso, essa ve ne propone il rinvio al signor ministro dell'interno.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Duolmi di comparire di quando in quando nel campo dell'opposizione, mentre, nè per indolenza nè per sistema, io sono opponente: la mia divisa ella è, rispetto allo Statuto, forza al potere, e metto lo Statuto il primo; perchè sono convinto che se la legge fondamentale non è osservata, nemmeno il Governo può essere forte.

I tempi corrono difficili, le istituzioni parlamentari hanno sofferto una profonda scossa nel continente, nè può dirsi ancora che la bufera sia calmata; procuriamo noi, se è possibile, di sciogliere in modo favorevole il difficile problema; la nazione ci seconda lealmente, siamo di guida nell'ardua via, e tolleriamo piuttosto qualche inconveniente purchè si salvino la libertà e la legalità. Entro a parlare nel merito della petizione.

Se il fatto che ha dato luogo all'abolizione della Compagnia di San Paolo ha preoccupato la pubblica opinione, come ce

Io diceva l'onorevole ministro delle finanze, il giorno in cui la petizione fu presentata, se questo fatto, di un interesse quasi privato o almeno secondario, ha potuto commuovere in vario senso gli animi dei cittadini, conviene dire che non fosse cosa indifferente l'esistenza di quella Compagnia, che ella debba crederci o benemerita per carità, o invida per abuso di confidenza.

Ed è appunto sotto tale delicatissimo aspetto che parmi sia stata rimirata la questione dal Ministero, perciocchè tutti i provvedimenti dal medesimo emanati tendono appunto, come egli ripetutamente lo dichiara, a mettere in evidenza la lealtà degli atti della Compagnia di San Paolo ed a guarentirla da nuove caluniose imputazioni per l'avvenire mercè alcune salutari modificazioni agli Statuti che la governano.

Ma siccome la scelta dei mezzi, comunque diretta a lodevolissimo scopo, può alle volte compromettere l'esito del bene che si vuole operare, ed incontrare ostacolo in interesse di un ordine superiore, egli è perciò che nell'esame della presente petizione, credo doversi tenere in serio calcolo tanto i precedenti quanto le conseguenze, e che, permettendogli il Senato, verrò sviluppando di mano in mano alcuni fatti, diretti a giustificare il mio dissenso dalle conclusioni della maggioranza del vostro ufficio centrale.

La compendiosa ed elegante esposizione del relatore ha potuto mettere ciascuno di voi in grado di apprezzare l'importanza della questione tanto nel suo passato come nel suo avvenire.

Una Compagnia che conta ormai tre secoli di esistenza ed è cresciuta dal nulla sino al possesso di oltre a 6 milioni di patrimonio legatole dalla privata beneficenza, trovasi ad un tratto sotto il peso di gravissime imputazioni, e si dice riprovata dalla pubblica opinione. Un provvedimento che vendicandole l'onore calunniato le toglie l'effettiva ingerenza nell'amministrazione del suo patrimonio per soddisfare questa stessa pubblica opinione, e commette ad una nuova direzione le opere di beneficenza sotto vario titolo da esse fondate e governate. Una legge che la tutela e la rinvigorisce nella sua essenza, un decreto che modificandola la distrugge.

Ecco in poche parole lo stato delle cose e i punti che si offrono alla meditazione del Senato. Onde la questione si può considerare sotto il triplice aspetto di diritto di proprietà, di diritto costituzionale e di ordine amministrativo.

Che la Compagnia di San Paolo creda potersi lagnare di vedere violato il suo diritto di proprietà, ve lo dicono abbastanza i termini del ricorso avvalorati dalla prova di fatto che risulta dall'immissione in possesso della nuova direzione. Crede il Ministero di non avere oltrepassato i limiti dell'azione tutoria e della sorveglianza che compete all'autorità governativa modificando gli statuti della Compagnia, crede la Compagnia di essere essa stessa, come opera pia, proprietaria di quel patrimonio, e che per quanto si estenda la deferenza che vuole avere agli ordini del Governo, non potere gli amministratori acconsentire all'esecuzione del decreto del 30 ottobre, in quanto che esso distrugge l'opera medesima. Non esserle più possibile di esistere e prosperare quando le sono tolte le prime condizioni di esistenza, l'amministrazione cioè del suo patrimonio.

Io però non mi estenderò di più sopra questo argomento.

Il Senato è corpo politico, ed a lui non ispetta di entrare in questioni di proprietà; se la Compagnia crede suo debito di promuovere una decisione in una materia tanto delicata, le è aperta la via ai tribunali, e troverà un imparziale oracolo in quella magistratura la cui indipendenza poggia non

tanto sulla guarentigia di inamovibilità quanto sullo splendore di una secolare illibatezza. Io quindi per questa parte del ricorso appoggio l'ordine del giorno a mente dell'articolo 89 del nostro regolamento.

Non con eguale facilità potrebbe a parer mio il Senato rigettare da sé la questione di forma costituzionale come quella che si lega alla inviolabilità delle nostre franchigie.

Qui è dove io credo potersi dire che *forma dat esse rei*, e che dalla violazione della forma si può insensibilmente giungere alle misure le più eccezionali. Non che io voglia attribuire una tal vista al Ministero, io mi affretto a protestarlo. Come base del mio assunto e giustifica de' miei timori io pongo in mezzo le disposizioni medesime dello Statuto, e verrò da esso argomento per stabilire i precedenti e dedurne le conseguenze.

« Il potere legislativo, così all'articolo terzo, sarà esercitato dal Re e dalle due Camere.

« Art. 5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo.

« Art. 6. Il Re fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne. »

Fermiamoci qui un momento, e mettiamo in confronto il decreto 30 ottobre colle citate disposizioni statutorie. Esordisce la relazione premessa a quel decreto in questi termini: « La Compagnia di San Paolo eretta or sono più di tre secoli in questa capitale. »

Dunque per bocca stessa del Ministero siamo assicurati che vi è un'erezione, ed un'erezione antica.

Infatti la Compagnia fu non solo tollerata, ma in ogni tempo protetta, incoraggiata ed onorata dai principi di Casa Savoia.

Nè posso credere che pensasse alla di lei soppressione od indirettamente alla di lei demolizione il magnanimo largitore dello Statuto quando egli stesso affidava alla protezione dell'augusta e pia sua consorte le opere del soccorso e del deposito dipendenti dalla Compagnia.

Posto dunque per costante che la Compagnia di San Paolo è un pubblico stabilimento legittimamente costituito ed ha a fronte del Codice civile morale esistenza, io mi farò ad analizzare gli effetti a di lei riguardo dell'editto 24 dicembre 1836, che ultimo regolò l'amministrazione delle opere pie, giacchè penso che negli ordini che felicemente ci reggono non si possa circoscrivere la goida dei diritti civili nè ai privati, nè ad un corpo morale, salvo in forza di apposita legge.

« A vivificare lo spirito (così si esprime l'editto 24 dicembre 1836), a vivificare lo spirito di carità onde furono in ogni tempo animati li fedeli nostri sudditi, essendo convinti sia per contribuire moltissimo la certezza che le loro pie intenzioni saranno sotto l'immediata vigilanza e tutela della sovrana autorità fedelmente eseguita, ecc. »

Quindi all'articolo 45:

« Apposite istruzioni, che saranno diramate d'ordine nostro dal nostro primo segretario di Stato per gli affari dell'interno segneranno le norme da seguirsi. »

Emanarono infatti queste istruzioni addì 24 aprile 1837 e comunque a mente del citato articolo 45 dell'editto 24 dicembre 1836 potesse per avventura bastare un regolamento formato dal ministro, vennero tuttavia avvalorate con un regio brevetto in data di quel giorno medesimo.

Ritenete, o signori, le parole testuali di quelle istruzioni che formano un solo tutto coll'editto 24 dicembre 1836:

« Essendoci dal nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno state rassegnate le istruzioni a mente del-

l'articolo 48 dell'editto 24 dicembre 1836, col quale si additano agli Istituti di beneficenza e congregazioni di carità le norme generali da seguirsi.

« Le disposizioni contenute nell'anzidetto editto sono però esclusivamente intese a stabilire un modo uniforme per la tenuta, e per la resa dei conti del maneggio degli Istituti di carità e di beneficenza.

« I regolamenti particolari d'ogni Istituto, meno in ciò che riguarda la contabilità, sono nel loro intero conservati, e devono essere scrupolosamente eseguiti.

« Tutti i corpi d'amministrazione che si trovano per volontà dei privati o per antiche regole ad avere la direzione di qualche Istituto devono rimanere intatti, continuare le loro funzioni, e procedere alla propria rinnovazione in coerenza ai loro speciali statuti. »

Raffrontiamo ora il disposto di quest' editto coi citati articoli dello Statuto, e pronunziò il Senato, pronunziarono gli illustri magistrati che siedono in quest'aula, se per distrurre l'autonomia del corpo d'amministrazione di San Paolo, per cambiare il modo di rinnovazione, per modificarne gli statuti non fosse necessaria l'emanazione di una legge col concorso dei tre poteri. Né questa mia opinione è opinione nuova.

Allora quando si trattò di estendere agli stabilimenti di beneficenza della città di Torino, Genova e Ciampieri il disposto dall'editto 4 dicembre 1836, l'onorevole ministro dell'interno presentava una legge al Parlamento, il quale ne sanciva la disposizione.

Dico di più: lo stesso ministro dell'interno quando in febbraio del 1851 si presentava appunto la discussione relativa a San Paolo alla Camera dei deputati, così si esprimeva:

« Quindi è che il Governo si confermò nel pensiero che convenisse piuttosto cercare modo di conciliare il buon andamento di quest'amministrazione colla precisa ed esatta esecuzione della volontà dei fondatori, dei testatori cioè che lasciarono le loro sostanze alla Compagnia di San Paolo, anziché venire alla soppressione assoluta della società. »

« Si confermò, dice, il Governo in tale pensiero perchè gli parve atto forse eccessivo, e quindi illecito ed ingiusto verso un corpo morale, lo spogliarlo dei beni che sono suoi propri, perchè tali furono dichiarati dai testatori, quando non risultasse ad evidenza la necessità di tale misura. » Ed altrove:

« Il sopprimere un corpo morale, in quanto c'è una legittima società, mi pare non sia troppo consentaneo colle disposizioni dello Statuto, il quale guarentisce le associazioni e le società. »

In questa medesima sentenza perseverava ancora l'onorevole ministro, or son pochi giorni, in occasione che discutendosi in quest'aula il bilancio dell'interno, alla categoria 28, rispondendo ad un'interpellanza del senatore Di Pollone, intorno a certe gravanze imposte ad alcuni Istituti di beneficenza, così si esprese: « Osserverò prima d'ogni cosa che certamente la circolare del Ministero (di cui non ritengo i termini) non poteva contenere ordini all'amministrazione delle opere pie, perchè si richiedeva una legge a tal riguardo. »

Riconosceva adunque lo stesso onorevole ministro che per disposizioni di tal natura era necessaria l'emanazione di una legge.

Il dotto interprete della carta francese del 1830, Berriat de Saint-Prix, commentando gli articoli 13 e 14, i quali sono letteralmente riprodotti negli articoli 3, 5 e 6 del nostro Statuto costituzionale, così si esprime:

« Si l'on entend par loi toute règle qui crée des droits et des devoirs, la Charte confère évidemment au roi le droit de faire des lois sous le nom d'ordonnances ou règlements: mais ce sont des lois essentiellement secondaires et destinées à prouver l'exécution des lois proprement dites.

« Io domando quindi se il decreto del 30 ottobre sia destinato a dar compimento ed esecuzione all'editto del 4 dicembre 1836, mentre lo distrugge e nella lettera e nello spirito.

« L'article 13 signifie encore quelque chose de plus, savoir, qu'à défaut d'une délégation spéciale, le roi a néanmoins qualité pour régler par ordonnance les détails d'exécution négligés par le législateur.

« Il faut s'arrêter là et ne pas aller jusqu'à donner aux ministres la faculté de remplir des prétendues lacunes de la loi.

E più avanti:

La question du juge est de déclarer quelle est, sur une question donnée, la volonté du législateur. Il ne doit donc prendre pour base de sa décision que des actes légaux. Or, cette qualification n'appartient qu'aux actes émanés de la volonté collective du roi et des Chambres, appelées lois proprement dites, et aux ordonnances rendues en exécution des lois. La Charte ne dit nulle part que les ordonnances seront présumées légales et exécutées comme telles; que, si l'on veut obtenir directement l'annulation ou la révocation de l'ordonnance, on n'a guère d'autre voie que celle des pétitions adressées au pouvoir exécutif lui-même ou aux Chambres. »

Al Governo del Re la Compagnia ha replicatamente avuto ricorso, e l'effetto fu quello dell'immissione in possesso della nuova direzione.

La Compagnia adunque nel presentar la sua petizione al Senato ha scelto una via eminentemente costituzionale.

Prosegue il commentatore:

« L'acte d'une volonté peut être détruit par une volonté égale ou supérieure. Ainsi, un acte du pouvoir législatif est susceptible d'être abrogé par lui-même ou par le pouvoir constituant, il ne saurait l'être par une ordonnance.

« Gardons-nous de distinguer, à ce sujet, entre les dispositions dont l'application est limitée et celles qui s'adressent à l'universalité des citoyens; entre celles qui règlent des questions de forme ou d'administration et celles qui posent des principes généraux.

« Il y a, sans doute, des lois, dont l'intérêt est fort restreint ou purement local: philosophiquement parlant, ce sont des actes de haute administration. Ce qui imprime à un acte ce caractère législatif ce n'est pas la nature des objets qu'il traite, c'est l'adhésion collective du Roi et des Chambres.

« La Charte consacre positivement la suprématie de leur triple volonté sur la volonté isolée de l'un d'eux. »

E quasi prevedesse la questione che oggi si agita tra noi, ecco ancora un passo col quale finisco:

« Il est souvent malaisé de déterminer si un acte antérieur à la Charte doit être assimilé aux lois ou aux ordonnances. Et d'abord, pour commencer par l'ancien régime, les ordonnances des rois de France, enregistrées par le Parlement, doivent être rangées parmi les lois, puisque le pouvoir législatif s'exerçait alors dans cette forme. Ce serait donc un véritable abus des mots que de prétendre réformer celles qui sont encore en vigueur aujourd'hui par des simples ordonnances du roi. »

Con queste considerazioni di diritto, colle parole di un in-

terprete la cui autorità è giustamente riputata, credo di avere stabilito che la forma del decreto 30 ottobre scorso, e per conseguenza del successivo 11 gennaio prossimo passato vulneri essenzialmente gli articoli 5, 5 e 6 dello Statuto fondamentale.

Che se mi si voglia eccepire che nulla di tutto ciò venne operato dal Ministero, che si tratta di semplice modificazione a cui la sorveglianza tutoria del Governo sulle opere pie lo autorizza bastantemente.

Signori, se togliere l'amministrazione dei suoi beni ad un corpo morale, se contrapporre 25 membri di una nuova direzione contro 15 dell'antica Compagnia, e spostare in tal modo la maggioranza sia solo un modificare, se ammettiamo un tale principio, allora io vi domando per cosa ancora si richiederà una legge, quando si vuol lasciare una tanta latitudine al Ministero di operare per semplici decreti reali.

Ora passo ad un'altra disposizione che, se meno aperta, anzi velata col manto di riguardi dovuti alla pubblica opinione, ed all'avvenire della stessa Compagnia, non tralascia di essere una ferita dolorosissima allo Statuto.

Ritornando alla relazione ministeriale del 30 ottobre, io leggo che la Compagnia era oggetto di veementi reclami sporti alla Camera dei deputati, che essa veniva designata come avversa e per la sua indole, e per i suoi andamenti alle istituzioni dello Stato. Leggo che la Commissione di inchiesta ha dovuto ritenere che la Compagnia di San Paolo è essenzialmente una congregazione religiosa, soggetta a certi statuti, da cui nessuno dei membri crede di poter conscienziosamente deviare e che intanto sono in aperta contraddizione colle odierne civili tendenze. Leggo finalmente che il Ministero tenendo in niun conto i gravissimi inconvenienti che la Commissione d'inchiesta ha rilevati, credeva di dover introdurre nell'amministrazione un competente numero di altri membri da nominarsi dal Consiglio municipale di Torino.

Se vuole il Senato conoscere questi inconvenienti, la Commissione d'inchiesta dopo aver premesso un cenno sugli esordii della Compagnia così li riassume:

« Con sorpresa e meraviglia della massima parte dei suoi membri non tardò la Compagnia a venire sottoposta alla direzione dei padri della Società di Gesù, da cui più non le venne fatto di emanciparsi, quindi si succedero pingui eredità, e l'amministrazione fu sempre regolata dallo spirito e dalle impopolari tendenze dei padri gesuiti, i quali avvezavano la Compagnia a ravvisare nelle opere di beneficenza piuttosto l'adempimento di opere di cristiana pietà che non un ramo di pubblica amministrazione. »

Non è mio intendimento, o signori, di censurare lo spirito con cui è scritta la relazione della Commissione; ella aveva un incarico, e vi ha conscienziosamente adempito; a me lice però di analizzarne le premesse e le conseguenze.

In verità io non so troppo scorgere, come si corrispondano quelle espressioni: con sorpresa e meraviglia della massima parte dei suoi membri, colle altre a pagina seconda della stessa relazione: da quel punto scopo precipuo della Compagnia fu di ottenere che un collegio di gesuiti fosse stabilito in Torino, e vi si adoperò in modo sorprendente, e con quelle espressioni a pagina terza: quante siano state le cure, le esortazioni e le persuasioni usate dai Paolini a questo scopo. Se la Compagnia, se i principali dei Paolini lavoravano a questo scopo, come è che la cosa accadeva con sorpresa della massima parte dei suoi membri? E poi come si conciliano le impopolari tendenze con questa leale ammissione scritta a pagina terza: che non si può dissimulare che la storia delle istituzioni di beneficenza nel nostro

paese è intimamente collegata a quella della Compagnia di San Paolo?

Dovremo noi dunque concludere che la beneficenza non è più fra noi un sentimento popolare, posto che le tendenze della Compagnia di San Paolo sono divenute impopolari?

Ma mio principale assunto non è di combattere le particolari opinioni espresse in quell'accurata relazione; io mi fermo alle parole tendenze impopolari, e mi domando dove siamo condotti, e se siamo ritornati di nuovo sotto il regime dei sospetti.

La Compagnia di San Paolo vive, od almeno vivea sotto l'egida delle leggi; l'articolo 25 del Codice ne garantisce l'esistenza, ed ora perchè le sue tendenze sono dichiarate impopolari, da una pubblica opinione, che non è per anco giustificata, la si modifica talmente nella sua essenza, che nemmeno il diritto di associazione consacrato dall'articolo 32 dello Statuto le rimane illeso. Infatti basta leggere l'articolo 16 del decreto annesso alla relazione del 30 ottobre: « La Compagnia di San Paolo come confraternita continuerà nell'amministrazione esclusiva delle opere di religione da essa dirette, dovrà però indilatamente procedere alla formazione di un progetto di modificazione degli statuti che ora ne reggono l'esercizio nel proposito di renderli in ogni loro parte concordi col progresso civile e morale della nazione. »

Ma, o signori, quando nello scorcio dello scorso secolo veniva soppressa la Compagnia di Gesù, quella di San Paolo doveva avere le medesime tendenze, essendosi dalla Commissione d'inchiesta rappresentata come una cosa identica coi padri della Compagnia; tuttavia non ha cessato di esistere, e non consta che il Governo l'abbia in qualunque modo turbata nell'amministrazione dei suoi beni e delle sue opere di beneficenza.

Eppure allora si viveva sotto un regime assoluto, in un Governo che si chiamava arbitrario.

Io stesso ho avuto occasione negli ultimi anni di vedere quanto illimitato fosse il potere sovrano, e come facilmente se ne potesse abusare.

Ho capito il pericolo più che io non l'abbia visto tradotto in effetto oltre il limite dell'imperfezione delle cose umane; ma nullameno ho desiderato nel mio interno delle cautele contro tale pericolo.

Debbo dire però che i sovrani della Casa di Savoia se non avevano una responsabilità di diritto, se la vollero imporre di fatto colle salutari istituzioni di cui si erano circondati, e la successione ereditaria nella dinastia era la più sicura garanzia dei popoli.

L'arbitrario con un regime costituzionale diventa tanto più inconciliabile quanto è più contrario ai suoi principii, alla sua essenza.

Io non intendo di alludere agli onorevoli personaggi i quali siedono a quel banco e che io venero altamente per le doti che li distinguono; dico solo, e credo che essi consentiranno meco, che se le odierne tendenze della società ripugnano meno nell'arbitrio di un Governo assoluto, non ripugnano dall'arbitrio di ministri costituzionali, i quali si succedono ad ogni modificarsi d'opinione politica e la cui responsabilità è collocata in quelle peregrine regioni, dove si fabbrica il suo nido l'araba fenice. (Harità generale)

Io non mi tratterrò su di un'altra osservazione messa in campo dalla Commissione d'inchiesta e che vedo ripetuta dal Ministero, che la Compagnia di San Paolo si era avvezzata a ravvisare nelle opere di beneficenza piuttosto l'adempimento di un obbligo di cristiana pietà che non un ramo di pubblica amministrazione.

Seramente, chi è di noi che si persuade che i testatori avessero in vista di lasciare le loro credità ad un'amministrazione dello Stato?

Laonde si fa manifesto che l'accusa stessa è la più bella apologia che la Compagnia adempiva scrupolosamente le pie intenzioni dei benefattori.

Il farlo secondo le leggi e regolamenti in vigore era anche obbligo suo, al quale risulta essersi la medesima di tutto punto uniformata.

Dimostrato così in modo irrefragabile, a mio avviso, che costituzionalmente non potesse il Ministero con semplice decreto reale modificare ne' suoi statuti la Compagnia di San Paolo nè come pubblico stabilimento di beneficenza, nè come pia associazione, io vengo a considerare l'atto ministeriale nell'ordine amministrativo. Risaliamo all'origine della querela, alla petizione del 301.

Gli appunti alla Compagnia erano: di essere avversa, per la sua indole e pe' suoi andamenti alle istituzioni dello Stato. Fra le accuse molte, e di vario genere fatte a quella Compagnia non mancò neanche quello di malversazioni nel maneggio del ricco patrimonio appartenente all'opera pia da essa amministrata; la conclusione era per la di lei soppressione.

La Camera dei deputati con savio intendimento mandava al Ministero di chiarire l'accusa, e di avvisare ai provvedimenti che fossero occorrenti.

In luglio 1848 venne creata la Commissione composta di autorevoli ed illustri membri onde (ritenga il Senato le testuali parole del mandato dato alla Commissione) « dal giudizio che coll'esatta investigazione dei fatti verrebbe a formarsi si possa evidentemente chiarire in faccia alla nazione la verità o no delle imputazioni suddette, le quali debbono specificamente accertarsi, e servire quindi di base a suggerire i rimedi che valgano a correggere e fare scomparire gli abusi imputati. »

Compì la Commissione al suo debito coll'elaborata relazione del 7 settembre 1849, e premesso il cenno storico sui primordi e sullo sviluppo della Compagnia, entra in quelle considerazioni sulle tendenze morali ch'io ho dovuto rilevare più sopra: proclama altamente che gli ordinamenti non vennero in alcun modo negletti, o violati, e che il motivo dei richiami e censure pareva non di abuso, ma di una rigorosa applicazione di una regola preesistente.

Applaudisce alla disinteressata carità de' suoi membri, li dice degni di tutta la pubblica riconoscenza; quindi viene alle seguenti conclusioni:

« Che sia la Compagnia di San Paolo limitata all'amministrazione di quelle rendite che sono destinate all'adempimento di pratiche religiose a termini dei regolamenti ed in conformità della legge.

« Che tutte le altre opere di beneficenza dirette sin qui dalla Compagnia di San Paolo vengano affidate ad un'amministrazione speciale, e che questa venga composta di 30 individui, di cui 16 da deputarsi dalla medesima Compagnia di San Paolo, 10 dal consiglio municipale, e 4 dalla Commissione di beneficenza, 3 dal Consiglio superiore d'istruzione e 3 dal regio Governo.

« Che la suddetta nuova amministrazione si provveda di un regolamento da approvarsi dal Governo e da farsi di pubblica ragione, ponendo per massima che i fondi propri di un istituto non abbiano a confondersi cogli altri.

« Che infine i diversi speciali regolamenti vengano formati in ordine al modo il più acconcio di soccorrere i poveri vergognosi. Ma se nessun abuso ha potuto autorizzare i reclami

che si erano allegati, sarà ella giusta la conseguenza di togliere ad essa l'amministrazione del suo patrimonio?

E riandando i termini del mandato ministeriale dato alla Commissione di chiarire in faccia alla nazione la verità o no delle imputazioni, le quali debbono specificamente accertarsi, onde servire di base a maggior rimedio per sradicare gli abusi, quando si dichiarò non esservi abusi, come giustificare in faccia alla nazione l'impiego di un rimedio così violento?

Il Governo deve secondare e rispettare la pubblica opinione, lo so, ma egli deve anche dirigerla; egli è tutore dell'onore de' cittadini; se per calunnie la pubblica confidenza si è scemata, non è con secondarle che compia a questo grave e coscienza ufficio.

Noi tutti sappiamo quanta sia in questo paese l'autorità del Governo e la forza morale ch'egli può esercire sullo spirito della popolazione, ed io me ne rallegro, perchè l'indole docile della nazione è arra di tranquillità.

Si cominci dunque a rendere pubblica e palese giustizia agli oppressi, e poi se vi sarà di che migliorare o modificare, si farà in appresso.

Ritenga ancora il Senato, che di 6 membri della Commissione d'inchiesta, due entrarono in altra sentenza. All'uno parve un'ingiusta, o almeno prematura condanna, il togliere l'amministrazione delle opere di beneficenza alla Compagnia di San Paolo, dopo che si è chiarita innocente da ogni abuso ed inosservanza dell'editto del 1836 e che risulta come i diffusi sospetti sono soltanto fondati nel modo improprio, eccezionale e segreto con cui l'amministrazione sceglieva i suoi uffiziali. Egli vorrebbe che per ora si eccitasse solamente la Compagnia a riformare i suoi regolamenti dietro il principio della pubblicità e del libero voto, separando la parte amministrativa dalla religiosa, e sottoponendoli alla sanzione dell'autorità superiore, e che fosse poi solo quando la Compagnia si rifiutasse a queste riforme, che si avesse a ricorrere al rimedio della delazione dell'amministrazione suddetta ad un nuovo corpo.

L'altro membro si limita a contraddire alle conclusioni della maggioranza, accagionandole di essere discordi colle premesse. Siccome risulta dalla relazione al Re del 30 ottobre il lavoro della Commissione d'inchiesta venne dal Ministero comunicato al Consiglio di Stato, sezione interni, e la medesima, in seduta del 7 novembre 1849, si fece essenzialmente a considerare:

« Considerando che i sospetti che si cercò d'infondere nel pubblico con la rappresentanza sporta alla Camera dei deputati, relativamente alle tendenze ed alla gestione di quel pio istituto, risultano dal suddetto rapporto prive di ogni fondamento; che il medesimo si mantenne gelosamente nei limiti delle rispettive fondazioni; e per quanto concerne alla contabilità, si è strettamente uniformato alle norme generali d'amministrazione stabilite con la legge del 24 dicembre 1836;

« Che quindi la proposizione di formare una nuova amministrazione di cinquanta membri, si presenta meno giusta, come quella che avrebbe per conseguenza la pronuncia d'una condanna, là dove la stessa Commissione, dopo le seguite investigazioni, riconobbe non esservi colpa;

« Che 301 firme, ond'è munita la petizione suddetta, la massima parte di nomi di nessuna notabilità nella sfera politica, e nelle amministrazioni caritative, non possono bastare a costituire la pubblica opinione contro un'istituzione, che la Commissione riconosce pura, non solo, da ogni macchia, ma meritevole della pubblica riconoscenza nella persona dei suoi amministratori;

« Che l'oggetto capitale dell'Opera essendo quello della distribuzione dei sussidi ai poveri vergognosi, non potrebbe gran fatto sperare la necessaria segretezza ed i dovuti riguardi in un'opera che i benefattori vollero raccomandata alla più squisita delicatezza, qualora venisse confidata ad un'amministrazione di 50 persone, per quantunque benemerite possano essere.

« È unanime di parere non essere il caso di togliere alla Compagnia di San Paolo l'amministrazione degli istituti che le furono affidati dalla pietà de' benefattori, per commetterla ad un altro corpo.

« Siccome però potrebbero per avventura ravvisarsi necessarie alcune modificazioni ai regolamenti di quegli istituti, crederrebbe opportuno che la Compagnia venisse eccitata ad introdurre ne' suoi regolamenti quelle che la natura dei tempi e le mutate circostanze potranno dimostrare utili e convenienti e di sottoporre le nuove proposte alla superiore approvazione.

« La sezione ravviserebbe per ultimo conveniente che, pubbliche essendo state le ingiuste e calunniose imputazioni contro la Compagnia di San Paolo, pubblica fosse pure la riparazione alla medesima dovuta, onde animarla sempre più nelle opere di beneficenza a cui da secoli consacra le indefesse sue sollecitudini. »

Dopo questo parere, il ministro al quale è ben dovuta la giustizia di nulla avere tralasciato per spargere la più viva luce sopra questa grave vertenza, sembra abbia voluto avvalorarsi ancora dell'avviso dell'avvocato generale, che trovasi fra le carte comunicate all'ufficio centrale con data del 22 febbraio 1850, e che riassume come documento che può molto valere ad illuminare la religione del Senato:

« Se si possa mandare ad effetto con semplice decreto, o vi voglia una legge del Parlamento.

« La Compagnia venne non solo dal Governo tollerata, ma in ogni tempo protetta dai re di Savoia.

« Come pubblico stabilimento legittimamente costituito ebbe ed ha tuttora a fronte del Codice civile morale esistenza.

« Come tale gode di tutti i diritti civili, può ricevere per testamento, possedere ed amministrare con quelle sole modificazioni ordinate da apposite leggi.

« Coll'editto 24 dicembre 1856, l'amministrazione delle opere pie venne assoggettata al controllo del Governo.

« Ritenendo ora nei giusti suoi limiti le attribuzioni dei poteri sancite dallo Statuto, egli è manifesto che ove il progetto importi una variazione alle esistenti legislative disposizioni riflettenti gli istituti di carità (particolarmente l'Opera di San Paolo) non altrimenti può mandarsi ad effetto, salvo sia in prima sottoposto al Parlamento e da questo condotto in legge.

« In che consiste il progetto della Commissione?

« Primieramente vuolsi avvertire che a parte l'istituto di beneficenza e del Monte di pietà, tutte le altre opere pie, attualmente amministrate dalla Compagnia, sono di sua propria fondazione.

« La proprietà ed il possesso nella medesima dei beni componenti le dotazioni particolari di ciascuna delle prementovate opere è al di sopra di ogni attacco, se si considerano i rispettivi titoli per cui ad essa pervennero, la maggior parte dei quali provenne da testatori che ne erano membri e che posero la loro fiducia unicamente in essa e ne' suoi ordinamenti.

« Nella speciale condizione quindi della Compagnia di San Paolo, l'amministrazione delle opere da lei dipendenti es-

sendo attribuzione di diritto di proprietà che le compete sulla medesima, egli è manifesto che ove il potere esecutivo volesse privarne la Compagnia, o menomamente variare i di lei ordinamenti relativi, questa troverebbe sempre nel diritto comune di che opporre una legale e possente resistenza.

« Il solo potere legislativo potrebbe effettuare una missione di tale specie ad esempio di quanto operò relativamente alla Compagnia di Gesù il 21 agosto 1848.

« Ove però non si voglia ravvisare nella riforma un attacco alla proprietà, ma una semplice misura amministrativa per meglio controllare la medesima, egli non è men vero che siffatta misura eccedendo i limiti dell'autorità che il potere esecutivo misura sull'amministrazione delle opere pie dall'editto 1856, ed importando una notevole modificazione a quanto ivi leggesi stabilito, non può essere ordinato che dal solo potere legislativo.

« La S. V. mostra di riconoscere tal società presentando al Parlamento la legge che modifica gli istituti di Torino, Genova e Ciampieri. Il mio assunto non mi permette d'indagare se un tal rifiuto sia una necessità. Non deggio però dissimulare che la modificazione che questa misura importa al diritto comune, difficilmente arresterà il suo effetto alla Compagnia che si vuole unicamente colpire, potendo per avventura accadere che di essa se ne risentano tutte le opere pie le quali trovandosi in condizione analoga a questa di San Paolo temeranno parità di trattamento a loro riguardo.

« Coerentemente a tali riflessi, io credo che la riforma relativa all'amministrazione delle opere pie dipendenti dalla Compagnia di San Paolo non può eseguirsi per semplice decreto reale, ma si richiede una legge, trattandosi di toccare a diritti legittimi acquistati, e di derogare a volontà dei fondatori. »

Confesso che l'opinione legale di quel dotto magistrato mi ha un poco confortato nella sentenza in cui mi avevano condotto le mie particolari convinzioni, anche prima di conoscere quel documento.

Succede quindi nell'ordine dei fatti un'altra relazione ministeriale rimandata al Consiglio di Stato addì 27 luglio 1850, nella quale, senza far cenno del parere dell'avvocato generale, si riepiloga lo stato delle cose e si viene alle seguenti conclusioni:

« Il riferente in questa condizione di cose sarebbe di avviso, che, accogliendo il Governo il parere del Consiglio di Stato, mantenesse bensì la Compagnia di San Paolo nell'amministrazione delle opere di beneficenza, che furono dalla medesima sin qui dirette; ma che ad un tempo, tenendo in conto pur anche i gravi inconvenienti che la Commissione d'inchiesta ha rilevati, introducesse nella stessa amministrazione un competente numero di altri membri di esclusiva sua nomina; ed ordinasse che l'amministrazione poi, così composta, procedesse prima di tutto, ed entro un ben discreto prefisso termine, alla compilazione di un progetto di modificazione di riforme ai regolamenti della Compagnia suddetta nella parte che i medesimi riflettono le opere pie suddette, all'effetto di renderli più consentanei alla natura dei tempi ed alle mutate circostanze, giusta l'avviso del prelodato Consiglio di Stato, da sottoporsi quindi alla reale sanzione.

« Crederebbe egli pertanto che avesse a rassegnarsi alla firma di S. M. il qui naito diviso di decreto. »

Prego il Senato di avvertire i termini di questo diviso di regio decreto:

« Art. 1 Tutte le opere pie meramente di beneficenza, o che ad uno scopo religioso accoppiano quello eziandio della

carità, e che furono sinora esclusivamente governate dalla Compagnia di San Paolo eretta in questa capitale, continueranno bensì ad essere dalla medesima amministrate, ma in concorrenza di quindici altri membri, che noi ci riserviamo di nominare in ogni triennio su di una nota tripla, che ci verrà presentata dal Consiglio comunale, di cittadini, sia presi nel suo seno che fuori.

« Art. 2. L'amministrazione come avanti composta, dovrà entro due mesi dal dì della legittima sua costituzione formulare un progetto di modificazioni e riforme da applicarsi ai regolamenti della suddetta Compagnia di San Paolo nella parte che questi concernono le opere pie predesignate, ed il modo di elezione dei membri, che per sua parte le devono amministrare, all'oggetto di renderli più consentanei alla natura dei tempi ed alle mutate circostanze. »

La sezione dell'interno in un nuovo parere del 7 settembre 1850, previa una lucidissima e ben maturata relazione del consigliere relatore, considerato quanto alla legalità del proposto provvedimento, « sul punto cioè se a fronte di quanto si contiene nel proemio dell'Istruzione sulle opere pie approvata con regio brevetto del 4 aprile 1837, ove è detto che tutti i Corpi di amministrazione che si trovano per volontà di privati o per antiche regole ad avere la direzione di qualche pio istituto, devono rimanersi intatti, continuare le loro funzioni, e procedere alla propria rinnovazione in coerenza de'speciali loro statuti, competa al potere esecutivo la facoltà di ordinare le modificazioni sovraindicate;

« Che la suddetta dichiarazione trovasi compresa nella citata istruzione fra le nozioni generali sullo spirito dell'editto del 24 dicembre 1836;

« Che pertanto, anziché costituire una positiva, formale disposizione legislativa, non altro si fece con essa se non dichiarare che i nuovi ordinamenti con detta legge stabiliti, non avevano abolite o modificate le amministrazioni ivi indicate, le quali continuavano ad esistere non altrimenti che prima della promulgazione dell'editto;

« Che pertanto onde giudicare se sia nelle competenze del potere esecutivo di modificare siffatte amministrazioni, vuolsi la questione considerare indipendentemente da tale dichiarazione, ed avuto soltanto riguardo alla natura di un tal atto, ed al limite delle sue attribuzioni;

« Che l'azione tutoria e la sorveglianza che compete all'autorità governativa sugli istituti di beneficenza, sembra includere necessariamente la facoltà di ritornare quanto trovasi negli speciali loro statuti di meno conforme al loro proprio vantaggio ed al pubblico interesse, nello stesso modo che alla medesima spetterebbe lo approvare le deliberazioni delle amministrazioni che volessero simili modificazioni operare;

« Che queste stesse considerazioni sembrano dimostrare la legalità del proposto provvedimento anche nella parte in cui si impone alla nuova amministrazione la formazione di un progetto di riforma dei suoi statuti;

« Opina unanime che possa il provvedimento suddetto venire rassegnato alla firma reale. »

Ma avverta qui il Senato una circostanza essenzialissima.

La sezione emanava il suo parere sul proposto divisamento di decreto reale, in cui all'articolo 1 venivano aggiunti 15 membri a tutta la Compagnia di San Paolo, e nel principale scopo segnato all'articolo 2, che fra il termine di 2 mesi si dovesse formulare un progetto di regolamento dell'amministrazione stessa, coll'aggiunta dei 15 membri.

Ed all'opposto il decreto del 15 ottobre pone 25 membri eletti contro 15 della Compagnia, distrugge la maggioranza e sancisce ben altre disposizioni.

È impossibile adunque di avvalorare col voto del Consiglio di Stato la disposizione di quel decreto.

Se non che il Consiglio generale in sua tornata del 5 gennaio 1851, ritenuto che l'aggiunta de'membri sarebbe più efficace dopo emanato il nuovo regolamento, consigliava prima ed avanti ogni cosa la creazione d'una Commissione composta di quindici membri eletti dalla Compagnia, e di quindici eletti dal municipio, con presidente nominato dal Re per la riforma del regolamento.

Il Ministero, credendo doversi scostare tanto dal parere della sezione dell'interno che dell'avvocato generale e del Consiglio di Stato, a classi riunite adottava la misura economica che emanò il 30 ottobre in forma di decreto reale.

Conseguenza di quella misura fu che la Compagnia di San Paolo, non potendo riconoscerne la legalità, contestò la nomina dei quindici membri che amministrassero in concorrenza dei 25, locchè diede causa al successivo decreto dell'11 gennaio scorso, che mandò installarsi la nuova direzione centrale.

Quindi il cospicuo patrimonio di oltre sei milioni trovasi senza la sanzione d'alcun atto legislativo trasferito d'un sol colpo nell'amministrazione d'uomini, altamente commendevoli sì, ma nuovi affatto nella delicata missione, e, quello che più monta, costituenti un'altra Compagnia che quella in cui pose la sua fiducia la volontà dei testatori.

Frattanto il rettore della Compagnia, usando del diritto che gli accordano le nostre franchigie costituzionali, pone il Senato nella sgradevole, ma doverosa necessità di portare le sue investigazioni sopra quest'atto di alta amministrazione, e di usare di una delle più eminenti sue prerogative.

Quando si volesse negare questo diritto e questo dovere all'uno od all'altro ramo del Parlamento, si negherebbe allora l'efficacia del diritto di petizione.

Il Senato, lo lo so, non usa e non userà di questo diritto che con molta parsimonia; ma il giudizio che egli porterà in qualunque senso, sovra questa od altra petizione di tal natura, sarà, e non può essere altrimenti, un esercizio ch'egli fa del suo diritto di approvazione o di censura.

L'ordine del giorno puro e semplice, proposto dalla maggioranza del nostro ufficio centrale, include approvazione, giacchè riconosce implicitamente la legalità e l'opportunità della misura. Per mio conto, io non posso dividere quest'opinione, perchè nell'ordine del giorno puro e semplice io vedo di più che una semplice condiscendenza.

Io vedo sanzionate dal Senato queste premesse e questa conclusione:

La Compagnia di San Paolo denunciata alla pubblica opinione ed al supremo giudizio del Parlamento come immeritevole della pubblica fiducia, prevaricatrice e rea di tendenze avverse agli ordini stabiliti, di pratiche superstitiose, fu riconosciuta da una Commissione d'inchiesta appositamente eletta, pura non solo da ogni macchia, ma meritevole della pubblica gratitudine.

« Eguale suffragio ottenne dal Consiglio di Stato, dall'avvocato generale, dal Ministero.

« Trattandosi di modificare i suoi statuti, essa dichiarò di prestarvisi volenterosamente, purchè le sia conservata l'amministrazione del suo patrimonio.

« Del pari essa dichiarossi disposta ad accettare uno o più commissari regi, onde siano dall'autorità governativa sindacati i suoi atti, anche i più segreti.

Ma un'opinione, che si dice pubblica, la condanna: dunque sia demolita nelle sue basi, senza arrestarsi alle forme costituzionali, nè agli invocati e non giudicati diritti di proprietà,

nè alla volontà dei testatori, nè alla contraria sentenza d'autorevoli corpi e magistrati.

Questa è, a parer mio, la parafrasi del voto che si propone al Senato, e che lo renderebbe solidario dell'atto ministeriale. Io propongo un altro ordine del giorno, che sottometto alla saviezza de' miei onorevoli colleghi.

« Il Senato mentre riconosce che dalle inchieste lodevolmente ordinate dal Ministero risulta non solo della leale amministrazione della Compagnia di San Paolo, ma ancora dei suoi titoli alla pubblica riconoscenza, non potendo tuttavia ingerirsi in questioni di proprietà di competenza de' tribunali, per questa parte della petizione passa all'ordine del giorno.

« Considerando però il Senato che la misura economica suggerita dal Consiglio di Stato, in suo parere del 30 gennaio 1851, di una Commissione mista, con presidente eletto dal Re per la formazione di un nuovo regolamento, avrebbe meglio conciliato le forme costituzionali coi riguardi dovuti alla pubblica opinione, e coi diritti della Compagnia, manda trasmettersi la petizione al Ministero dell'interno nella fiducia che in un provvedimento definitivo e legale egli troverà la via di mettere d'accordo i rispettivi interessi. »

L'ordine del giorno che io propongo è espresso non in termini di censura, ma semplicemente in termini tali da poter aprire la porta ad un temperamento che lo stesso ministro dell'interno aveva dichiarato possibile, giacchè la misura egli non la considera come definitiva. Ed ove il Senato venga in questa sentenza io mi adatterò volentieri a quella redazione migliore che sia proposta da alcuno degli onorevoli nostri colleghi.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Signori, il senatore Di Castagnetto cominciava il suo discorso dichiarando dolergli sommamente di trovarsi nella circostanza di fare un discorso di opposizione al Ministero, e conchiudeva col proporre al Senato un ordine del giorno, col quale, tacciando il Ministero di aver commesso un atto illegale ed incostituzionale, intenderebbe tuttavia esclusa l'idea di una censura.

Se duole al conte di Castagnetto di aver dovuto fare, secondo che egli credette in coscienza, un discorso di opposizione, a me duole ancor più che questo discorso di opposizione sia tale che maggior opposizione ad un ministro fare non si potrebbe.

Non saprei, o signori, qual maggiore opposizione si possa fare ad un ministro di un Governo costituzionale, che quella di appuntarlo di aver fatto un atto illegale, incostituzionale, ingiusto ed arbitrario.

Prima però di entrare nel merito della questione converrà che io sgombri il terreno da alcune osservazioni dell'oratore desunte dai discorsi da me fatti, sia alla Camera dei deputati, sia in questo stesso Recinto. Egli osservò che la prima volta in cui si fece parola alla Camera dei deputati di provvedimenti da prendersi relativamente alla Compagnia di San Paolo io abbia dichiarato che la soppressione della Compagnia non mi pareva cosa giusta; che le opere pie da essa amministrate erano fatte con beni suoi propri e che perciò il rispetto alla proprietà impediva, ed impedire doveva questa soppressione. Signori, queste parole io le ho dette e non le ritraggo; sostengo solo che nulla ho fatto cogli atti governativi di tutto ciò che si supporrebbe che io abbia fatto. Nelle parole poi o meglio nel sentimento che io abbia espresso in questo Recinto, allorchè sull'interpellanza del senatore Di Pollone ebbi a dichiarare che non mi credeva autorizzato con una circolare ad imporre una tassa sovra opere di bene-

ficenza, nè sovra qualunque corpo morale, questa dichiarazione pure ritengo e la ritengo come esatta, nè certamente mi venne in pensiero d'imporre tassa a veruna opera pia, e tanto meno ho ciò fatto cogli atti che ora riflettono la Compagnia.

Che se ho detto nel precedente mio discorso, che la Compagnia di San Paolo amministrava delle opere di beneficenza fondate con beni suoi propri, mi riferiva all'uso volgare, e secondo quest'uso non conteso che i beni fossero propri della Compagnia; ma nel senso vero e legale vedremo più dirittamente qual effetto possa avere questa proprietà.

Il conte di Castagnetto citava il parere dell'avvocato generale che mi fu contrario.

Prima di ogni cosa spero che il Senato vorrà tener conto della buona fede con cui dal Ministero tutte le carte della pratica vennero rimesse all'ufficio centrale, e persino questo parere che, secondo alcuni, può sembrare contrario all'operato del Ministero. Esaminando ben a fondo la cosa, questo parere non è tale. Che cosa ritenne allora l'avvocato generale? Ritenne due circostanze: in primo luogo le eccezioni stabilite coll'editto del 1856 a favore degli istituti di carità di Torino e di Genova, eccezioni che si fecero scomparire colla legge che non era che presentata al momento in cui l'avvocato generale emetteva il suo avviso.

Vi ha di più: che l'avvocato generale non poteva approvare, ed il Ministero non approvò in tutto e per tutto le conclusioni della Commissione d'inchiesta, e particolarmente là dove questa dichiarava che il Governo potesse stabilire eziandio che i fondi sopravanzanti di un'opera non potessero essere impiegati a sollievo dell'altra.

L'avvocato generale disapprovò questa proposta, ed il Ministero non ne tenne conto, e l'amministrazione delle opere di beneficenza dipendenti già dalla Compagnia di San Paolo è ora amministrata nello stesso e medesimo modo con cui lo era prima; e se la volontà dei testatori permette che i fondi di un'opera pia possano venire a sollievo di un'altra, ciò avrà luogo; ma se la volontà del testatore lo proibisce, questa volontà sarà rigorosamente osservata.

Per ultimo, come documento contrario all'intento del Ministero, l'onorevole preopinante citava un parere del 7 settembre 1850 del Consiglio di Stato, sezione dell'interno.

Permetta che io gli osservi ch'egli non lo lesse intero, e mi sia lecito quindi che io aggiunga quella parte che ha dimenticata...

DI CASTAGNETTO. Credo di aver letto tutto...

GALVAGNO, ministro dell'interno... ove è detto:

« Considerato che la modificazione che si propone di introdurre nel corpo di amministrazione delle opere di beneficenza governate dalla Compagnia di San Paolo consiste nel chiamare a parte di tale amministrazione 15 membri da designarsi dal Re in ogni triennio su di una nota tripla presentata dal Consiglio comunale di Torino;

« Che sebbene la vigoria e la saviezza delle istituzioni di detto istituto sia dimostrata dal fatto che, sorto esso da umili primordi, prosperò per guisa da potere nel giro di men di tre secoli condurre a termine grandiose costruzioni, alimentare costosi stabilimenti caritativi, e costituirsi ciò nulla meno un patrimonio di oltre 6 milioni, e sebbene per confessione della istituitasi Commissione d'inchiesta risulti non aver la Compagnia per alcun modo negletti o violati i suoi ordinamenti, e gli insorti richiami aver preso origine non già da abuso, ma bensì dalla esatta osservanza di regole prestabilite, può tuttavia ravvisarsi prudente consiglio l'introdurre nel corpo d'amministrazione di quell'istituto le proposte modifi-

cazioni, le quali, mentre non ripugnano essenzialmente allo scopo caritatevole e pio cui il medesimo tende, costituiscono una sufficiente garanzia pel pubblico contro la possibilità ed il timore degli inconvenienti e pericoli allegati, e gioveranno in pari tempo all'istituto medesimo preservandolo così contro ulteriori diffidenze ed accuse;

« Che queste stesse considerazioni sembrano dimostrare la legalità del proposto provvedimento anche nella parte in cui s'impone alla nuova amministrazione la formazione di un progetto di riforma de' suoi statuti. »

E questo provvedimento cambiava sostanzialmente l'amministrazione delle opere pie dipendenti dalla Compagnia di San Paolo.

Il Consiglio generale di Stato non accettò allora quella proposta, poichè egli credette miglior partito di chiedere ancora degli schiarimenti, i quali vennero dati, ed allora il Consiglio di Stato proponeva che prima di tutto si addivenisse alla formazione del regolamento.

Ora, o signori, vi parlerò con quella schiettezza con cui fui sempre uso di parlare: è vero che il Consiglio di Stato aveva proposto come più conveniente, che io formassi un regolamento col concorso di persone estranee alla Compagnia di San Paolo, prima che fosse variata l'amministrazione; ma allorchando fu presentato un progetto alla Camera dei deputati per la soppressione della Compagnia di San Paolo, ebbi a dichiarare al Parlamento che il Governo se ne era occupato e se ne stava occupando; che il Governo credeva che, comunque i risultati della Commissione d'inchiesta avessero lavata, come non si poteva dubitare, da ogni accusa la Compagnia di San Paolo, alcun che vi fosse tuttavia da fare, e che qualora la Camera avesse preso in considerazione quel progetto di legge, il Governo non avrebbe avuto difficoltà di comunicare alla Commissione, che sarebbe stata nominata in dipendenza della presa in considerazione, quali fossero le mie idee a questo riguardo, il che venne eseguito: ma allora perchè il Governo andò tant'oltre, sino a fare ciò che il Consiglio di Stato opinava essere meglio dopo che sarebbe fatto il regolamento? Signori, egli era per terminare quest'affare, perchè più non se ne parlasse; mi sono sbagliato; pazienza! Ma intanto spero di potervi provare che ciò che ho fatto è legale, è costituzionale.

La Commissione vi propone l'ordine del giorno pure e semplice sulla questione di proprietà, dicendo che il Senato deve respingere da sé ogni discussione a tale riguardo; essere questa questione di esclusiva competenza dei tribunali; ed io, quantunque dello stesso avviso, credo tuttavia debito mio di trattarla questa questione, poichè il Senato ben sa come io fui dichiarato spogliatore della Compagnia di San Paolo; quindi la questione di proprietà esiste, la questione di proprietà vuol essere da me alla presenza vostra discussa.

La Compagnia di San Paolo pone per base della sua proprietà l'articolo 29 dello Statuto, il quale stabilisce che tutte le proprietà senza eccezione sono inviolabili; ma conchiude che ciò che ha fatto il Governo, non poteva farlo senza una legge; ammette adunque la Compagnia di San Paolo che una legge avrebbe potuto far ciò che io ho fatto; ma qui la Compagnia di San Paolo non s'accorge che cade in una evidente contraddizione, poichè se una legge può far ciò che io ho fatto, questa legge dunque non sarebbe una spogliazione, poichè nessuno crederà che il Parlamento possa far leggi contro lo Statuto. Se non vi sarebbe spogliazione quando vi fosse una legge, domando io come vi sarà quando fu fatto con decreto reale. Quindi altrove vuol essere ricercata l'interpretazione vera dello Statuto. Che cosa fa lo Statuto? Lo Statuto dichiara

i veri principii, le vere basi della società civile, ed in quella dichiarazione comprende l'inviolabilità della proprietà, non come principio che abbia riposo sopra la legge, ma come principio anteriore a qualunque legge.

È per l'inviolabilità della proprietà come per la libertà individuale, come per l'eguaglianza dei cittadini in faccia alla legge; quindi ciò viene dichiarato espressamente in questo caso e non altrimenti.

Dal che conchiudo, o signori, che lo Statuto parla della proprietà individuale, e non della proprietà collettiva; che la proprietà collettiva, o signori, non è vera proprietà, poichè l'ente morale riposa sul disposto della legge civile, che permette al corpo morale di possedere, di succedere, di acquistare. Egli è adunque la legge civile il fondamento di questa proprietà, non è lo Statuto.

E quando è che in un corpo morale, o signori, vi ha proprietà collettiva? Allorchando gli individui che formano la società hanno diritto di prendersi i frutti di quella proprietà: ma quando gli individui che si dicono proprietari non hanno nè il diritto alla rendita, nè il diritto all'alienazione dei beni, ma l'obbligo di impiegarli in un determinato scopo, vi ha allora quella proprietà?

Ma pure, si dirà, esiste la proprietà.

Sì, signori, esiste; ma la proprietà è dei poveri; e finchè non mi si proverà che il Governo abbia violata la proprietà dei poveri, non si potrà dire che l'atto sia contro la proprietà, e che perciò vi sia stata spogliazione.

Signori, ciò (e lo dico schiettamente) che mi commosse di più in quest'affare si è d'incontrare un'opposizione là dove io avrei creduto che dovesse esservene meno. Difatti, se il sistema del Governo avesse dovuto incontrare dappertutto la stessa opposizione che incontrò per parte della Compagnia di San Paolo, ben pochi sarebbero i miglioramenti che si avrebbe potuto arrecare alle diverse opere pie: ed io, quando avrò cessato dal Ministero dell'interno, se non avrò altra consolazione, avrò almeno questa, di essere persuaso che per le opere pie, durante l'amministrazione mia, ho fatto tutto quel che ho potuto; prova ne sia il regolamento compilato dal Ministero dell'interno.

Dissi che non avrei potuto migliorare le opere pie, poichè io feci null'altro che ciò che fecero i miei predecessori, ed ho qui uno stato di ben 14 riforme d'amministrazioni di diverse opere pie dello Stato, le quali ebbero tutte luogo con piena soddisfazione dei comuni e luoghi in cui furono introdotte: non vi fu mai nessuna osservazione, e nessuno mai allegò che vi potesse essere violazione di proprietà perchè vi fosse cambiamento di amministrazione.

Tralascio, o signori, quelle che furono anteriori allo Statuto e vengo solamente a quelle che furono operate dopo.

Il 20 ottobre 1849 si operava la riforma nel personale dell'amministrazione dell'ospedale di Saluzzo; il 20 giugno 1850 riformavasi l'amministrazione dell'ospizio dei mentecatti di Ciamberi; il 7 settembre 1850 ho riformato l'amministrazione dell'ospedale degli infermi, detto di Santo Spirito, di Casale; il 24 febbraio 1851 riformava quella dell'ospedale di carità di Casale; l'11 aprile 1851 nuova riforma dell'amministrazione dei diversi ospedali di Ciamberi; il 23 maggio 1851 riforma ancora dell'amministrazione del Monte di pietà di Saluzzo; il 18 luglio 1851 riforma dell'ospizio di carità di Mortara; il 19 agosto 1851 riforma dell'ospedale e di altri istituti in Voghera.

E quanto alla congregazione di carità di Casale, o signori, io vi dirò le circostanze speciali, perchè esse meritano di essere notate.

In Casale s'istituiva testè una società per l'eruzione di un ricovero di mendicanti; la congregazione di carità aveva a sua disposizione il locale per istabilire il ricovero; sembrava dunque da principio che queste due amministrazioni, cioè la novella società del ricovero e la congregazione di carità andassero d'accordo; ma poscia insorsero alcune difficoltà tra essi. Il Governo si trovava in grave dubbio di ciò che dovesse fare, poichè non vi fu mai ricovero che fosse stabilito sotto migliori auspicii che quelli che presiedettero all'apertura del ricovero della città di Casale; questo ricovero al suo primo inizio possiede un capitale di oltre 200 mila lire; ma se fra sei mesi non era aperto, il capitale era perduto.

Signori, doveva io per questo ricorrere al Parlamento? Lo dico francamente: ho riunito la congregazione di carità e la società del ricovero, ed il ricovero si aprirà ed acquisterà il capitale che correva rischio di perdere.

Noterò ancora intorno alla riforma dell'ospedale di Borgomanero che era amministrato da una confraternita; con decreto reale quest'amministrazione fu riformata e fu detto che l'attuale corpo di amministratori dell'ospedale civile degli infermi eretto sotto il titolo della Santissima Trinità è sciolto, ecc. Ecco il decreto:

« Art. 1. L'attuale corpo d'amministrazione dello spedale civile degli infermi eretto sotto il titolo della Santissima Trinità in Borgomanero è sciolto.

« Art. 2. L'amministrazione di detto pio istituto è da noi demandata alla congregazione di carità di quel luogo, e farà parte di essa come membro d'ufficio anche il priore di quella confraternita della Santissima Trinità quando ne sia tale costituito dal voto almeno di un terzo di tutti i confratelli.

« Art. 3. Sarà cura della congregazione medesima di tosto formulare un progetto di nuovo regolamento per lo spedale suddetto, e di sottoporlo per mezzo della segreteria di Stato per gli affari dell'interno alla regia nostra sanzione. »

Mi si ammetterà almeno, o signori, che il Governo trovasi in possesso dell'esercizio di questo suo diritto. E questo, o signori, è esercizio del diritto legislativo? del diritto del potere esecutivo? Lo è di puro diritto amministrativo. Mi si dirà: il potere esecutivo non ha altro diritto che quello di eseguire le leggi. È vero; ma cosa sta qui facendo ora? Egli eseguisce la legge; egli provvede all'esecuzione di una legge tanto sacra quanto il sono le altre leggi, l'esecuzione della volontà dei testatori.

Per essere potere esecutivo, bisogna amministrare e far atti di alta amministrazione, e sono tutti atti di alta amministrazione quelli che va facendo il Governo, poichè va migliorando continuamente lo stato delle opere pie. Se non che ben disse la Commissione che se vi è eccesso, spetta ai tribunali di correggerli, massime quando si tratta di proprietà. Ma, come credo di aver dimostrato, non fu per nulla intaccata la proprietà, poichè (la Compagnia di San Paolo se lo lasci dire in buona pace) la proprietà non è della Compagnia di San Paolo, la proprietà è dei poveri da essa finora amministrata. Qui, o signori, io dovetti farmi un'idea esatta di ciò che fosse la Compagnia di San Paolo in Torino. Or bene, essa è quale da gran tempo la dichiarava il Governo.

Non vi è forse fra voi chi ignori le vicende subite dall'abbastanza conosciuto patrimonio Roasio, il quale fu lasciato per l'eruzione di un ricovero in questa città, ed al quale si sostituiva la *Mendicantia Istruita*. Non essendo riuscita l'eruzione del ricovero, il Governo francese, siccome eredità destinata ai poveri, la diede al *bureau de bienfaisance*, e nel 1814, quando il Governo francese cessava in Piemonte e per-

ciò anche il *bureau de bienfaisance*, il Governo a chi la dava? Esso la dava alla Compagnia di San Paolo, come rappresentante i poveri di Torino. Questo adunque è patrimonio dei poveri di Torino e come dovunque il patrimonio dei poveri essendo sotto l'alta tutela del Governo, così vi è pure quello amministrato dalla Compagnia di San Paolo a favore dei poveri di Torino.

Signori, io credo esclusa assolutamente la faccia d'illegalità e di incostituzionalità; dirò anzi di più, che sotto il regime assoluto talvolta accadeva che si potesse difficilmente distinguere in un regio provvedimento la parte legislativa dalla parte amministrativa.

Ciò non può più avvenire sotto un Governo costituzionale. La sfera amministrativa è molto più estesa che non lo fosse sotto il regime assoluto; poichè sotto il regime assoluto a tutto si provvedeva, o in una forma o in un'altra per la sola volontà del sovrano.

Ora conviene assolutamente distinguere ciò che è di puro diritto amministrativo da ciò che dipende dalla legislazione, poichè non si può ottenere dal Parlamento tutti quei provvedimenti urgenti, e d'altronde non si può lasciare ledere la prerogativa reale quando si tratta di puri atti amministrativi: se non che anche sotto il regime assoluto questa distinzione pure si avverò. Gli atti amministrativi, dati con provvisione sovrana, erano dati con l'adempimento di minori formalità: la parte legislativa era soggetta a certe formalità, come alla registrazione de' Senati e della Camera de' conti.

Quindi è che, seguendo questa distinzione che già poteva allora dirsi tracciata, il Governo continua ad amministrare come prima faceva in quegli atti che, dico, sono di pura amministrazione, poichè non toccano per nulla alla proprietà.

Rimane dunque escluso che l'atto sia incostituzionale, che l'atto sia illegale. Ora si dice arbitrario: quanto all'arbitrio, io dirò colla Commissione, che ciò che il Governo ha diritto di fare e crede conveniente di fare, difficilmente si può accusare di arbitrarietà, massime quando il Governo ha fatto in sostanza, come nel concreto per la Compagnia di San Paolo, ciò che ha fatto per tante altre amministrazioni: quanto all'ingiustizia, signori, l'ingiustizia non potrebbe essere relativa che ai veri proprietari, che ai poveri, i quali devono godere de' frutti de' beni; ma qui non vi ha ingiustizia. Le volontà dei testatori sono rispettate, anzi ne è imposta la rigorosa osservanza, nè mai il Governo sarà per derogare a quelle disposizioni; ma la Compagnia di San Paolo dice ancora: io sono proprietaria, e come società religiosa e come società di beneficenza. Ma la risposta è pronta: le opere che ha sin qui fatte la Compagnia di San Paolo hanno un doppio scopo. L'esercizio ne' suoi soci d'atti di religione, e l'esercizio della beneficenza. Ma quest'esercizio della beneficenza non si fa che col patrimonio amministrato dalla Compagnia di San Paolo.

Questo patrimonio de' poveri non fu punto deviato dal suo scopo; quindi essa, come amministratrice, deve pure essere soggetta alla legge comune di tutti gli istituti di beneficenza.

Non si dica adunque che la Compagnia abbia sofferto un torto; il Governo non fece rispetto a lei che ciò che ha fatto rispetto ad altre amministrazioni. Ma altri argomenti ancora si ricavano per appoggiare gli atti del Governo dall'editto del 1836.

In quest'editto oltre all'articolo citato già dalla Commissione, ve ne ha un altro che, secondo me, toglierebbe ogni difficoltà.

Nell'editto del 1836 è detto che le opere pie dovranno uniformarsi alle prescrizioni di contabilità contenute in quel-

l'editto, e che qualora non vi si uniformino, le amministrazioni saranno sciolte; saranno sciolte sopra relazioni da farsi dal ministro dell'interno al Re. Ma, o signori, saranno sciolte! il diritto di scioglierle non fu scritto in quell'editto; il diritto di scioglierle fu scritto in quell'editto come pena, in caso che non si uniformassero, ma non è escluso che in altri casi il Governo potesse scioglierle, che anzi l'applicazione di questa pena ed il modo con cui è prescritto in quel caso lo scioglimento prova che il Governo riteneva per sè questo diritto dello scioglimento. Ma io non ho fatto questo, io non l'ho sciolta la Compagnia di San Paolo; la Compagnia di San Paolo sussiste come corpo religioso; essa ha parte nell'amministrazione, ed una delle opere di carità più cospicue che farà sarà quella certamente se vorrà continuare la sua cooperazione all'esercizio di quella beneficenza che ora è data a chi? ad amministratori chiamati dal municipio. Ora chi mai più del municipio è fatto per ispirare al pubblico fiducia che il bene dei poveri sarebbe custodito in concorrenza e come lo sarebbe dalla Compagnia di San Paolo.

Si è recato ancora un altro argomento: l'istruzione data dal Ministero in esecuzione dell'editto del 1836, in cui è detto che i regolamenti ed i corpi d'amministrazioni esistenti all'epoca della promulgazione di quella legge sono conservati. Ma, signori, non so come si possa trarre argomento contro il Governo. Mi pare che questa istruzione prova precisamente il contrario, cioè che molte amministrazioni avevano potuto credere che l'editto riflettesse la forma dell'amministrazione; e siccome quell'editto non la rifletteva, si dichiarò che erano conservate. Ma se il Ministero dichiarò che erano conservate, riconobbe però nello stesso tempo che non avrebbero potuto essere conservate qualora il Governo non avesse più stimato di conservarle; quindi io credo che il Senato sarà per ravvisare affatto insussistenti i motivi di opposizione agli atti del Governo relativamente alla Compagnia di San Paolo.

Darò ancora per mio scarico una spiegazione, e questa riguarda le conclusioni del conte di Castagnetto, il quale confida che nella formazione del regolamento il Governo avviserà acchè la Compagnia di San Paolo sia soddisfatta, e a questo parrebbe anche alludere un tratto della relazione. Ma, o signori, son qui costretto di ripetere le dichiarazioni che ho fatte alla Commissione. Ho detto alla Commissione che, come non aveva incontrata difficoltà nè ostacolo per parte di nessuna amministrazione, nè incontrato mai opposizione in questo genere di operazioni, così io non me ne aspettava dalla Compagnia di San Paolo; che io non poteva credere che essa volesse erigersi in oppositrice al Governo; io insisteva perciò acchè essa dovesse ottemperare al decreto del 30 ottobre, il quale decreto manda alla Compagnia di nominare 15 membri, i quali in concorrenza dei 25 farebbero il regolamento. E qui ritenga il Senato che il secondo decreto richiesto dalla necessità per eseguire il primo porta che l'amministrazione sarebbe esercitata dai 25 per ora. Se la Compagnia di San Paolo ottempera al decreto del 30 ottobre, cessa l'effetto del secondo decreto. Quanto a ciò che sarà contenuto nel futuro regolamento, io prendo la responsabilità di quello che ho fatto, ma non rispondo per ora di ciò che potrà avvenire, quando esso sarà preparato. Quindi io spero che il Senato vorrà adottare l'ordine del giorno puro e semplice proposto dalla Commissione.

Quanto al rinvio al Ministero perchè abbia presente la petizione allorchando si tratterà della approvazione del regolamento, io lo dichiaro francamente: colla dichiarazione fatta dalla Commissione io accettò il rinvio: qualora il rinvio si avesse come censura degli atti governativi, allora il Senato

vede come io mi trovi costretto a dilohiarare fin d'ora che non posso accettare questo rinvio.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è stata chiesta prima da un altro oratore.

La parola è al senatore Della Torre.

DELLA TORRE. Messieurs les sénateurs, je ne comptais pas que la question qui vous est soumise, l'examen d'une simple pétition, aurait donné lieu à des développements aussi étendus, qu'on aurait touché tant de points divers de législation, de constitutionnalité, qu'on aurait cité des faits passés pour justifier, autoriser les faits présents.

Je croyais, messieurs, que nous avions à examiner cette affaire sous le simple aspect de la justice générale, ou mieux du bon sens général. Je ne voudrais pas que l'on interprète mal quelques unes de mes paroles, je n'entends rien dire de fâcheux pour qui que ce soit; mais un vieux soldat comme moi parle des choses ainsi qu'elles se présentent naturellement à son esprit.

Messieurs, le fait dont il s'agit me semble mériter la sérieuse attention du Sénat sous plus d'un rapport. Et d'abord, il ne s'agit de rien moins que d'annuler une société qui depuis plus de trois siècles a une existence approuvée par l'Eglise et par l'Etat, et qui, en conséquence, se trouve placée sous cette double protection; il ne s'agit de rien moins que de transférer, au moyen d'un simple décret, la propriété, l'usage, l'emploi à faire de cette propriété, d'une société qui en jouit depuis trois siècles à une nouvelle association qui ne possède aucune espèce de droits qui autorisent une semblable mesure; et cela, messieurs, dans un pays où le Code civil déclare que les corps moraux sont de vrais propriétaires, sauf toutefois les restrictions apportées par les lois en vigueur. Or, les lois existantes n'ont apporté aucune modification au droit de propriété de la Compagnie de Saint-Paul.

De plus, le Statut déclare toutes les propriétés sacrées et inviolables. L'auteur du Statut, les compilateurs de cette œuvre qui est la base sur laquelle reposent nos institutions, savaient très-bien que le Code civil avait compris parmi les propriétaires, les corps moraux, ils entendaient donc les garantir aussi bien que les particuliers; telle est du moins ma conviction. Ils savaient aussi qu'il y avait une loi positive à cet égard, sauf les restrictions.

Cela était connu alors comme aujourd'hui. Donc, messieurs, ce qui s'est fait relativement à la Compagnie de Saint-Paul, est, à mon avis, contraire aux dispositions du Code civil et à celles du Statut, et je ne puis m'empêcher d'appeler cet acte un acte arbitraire. Je ne vois pas quelle en est la cause première; je vois seulement qu'une accusation odieuse a été portée, elle a été examinée, et on a reconnu qu'elle n'était pas fondée.

On parle des temps actuels; cette expression ne signifie rien: tous les temps sont ou doivent être des temps de justice, et surtout, je crois, avec le régime constitutionnel. Il ne suffit pas que l'on dise: telle ou telle personne désapprouve telle ou telle chose, pour la changer. Si on a le droit de la maintenir, on conserve ce droit, et peu à peu les préventions s'effacent et les choses reprennent bientôt leur cours ordinaire.

En droit, je pense qu'il y a violation du Code et du Statut; cependant je ne prononcerai pas cette dure parole, je ne dirai pas que le Code, le Statut ont été violés, mais ils n'ont pas été observés fidèlement, et l'on ne s'est pas inspiré de leur véritable esprit.

En fait, les conséquences de cet acte seront certainement

fâcheuses. C'est la suppression de la Compagnie de Saint-Paul. On nous dit qu'elle n'est pas supprimée, qu'il dépend d'elle de vivre; oui, mais à des conditions qu'elle ne peut pas accepter, car c'est à elle que les testateurs ont légué leurs biens, elle est responsable envers eux, et dans la nouvelle organisation, elle forme seulement la minorité; ainsi, elle ne peut pas répondre si le vote sera, oui ou non, conforme aux volontés des légataires qu'elle est obligée d'observer; comment voulez-vous donc qu'elle accepte une semblable position? N'a-t-elle pas raison de dire: je manquerais à mes devoirs envers mes fondateurs; en conséquence, je me retire. Elle est donc annulée par cela même, et cette annulation de fait aura, je le répète, de fâcheux résultats, elle sera considérée comme le prélude de l'annulation successive des autres sociétés de bienfaisance que nos aïeux, dans leurs pitié, dans leur sagesse, dans leur humanité, avaient créées en si grand nombre dans nos Etats, et particulièrement dans cette capitale, pour soulager les classes indigentes. Cette opinion, assez généralement répandue, va faire tarir les sources de la charité, qui n'afflueront plus, comme par le passé, vers des établissements que l'on croira caducs et sur le point de tomber; car la Compagnie de Saint-Paul n'était pas seulement une des plus anciennes et des plus utiles associations pieuses de l'Etat; elle était aussi celle dont la propriété reposait sur les bases les plus authentiques, les plus sacrées, c'était presque une succession directe.

Monsieur le ministre lui-même en a fait l'avou; cette propriété était presque en totalité fondée sur des donations d'anciens associés qui avaient employé une partie de leur vie, de leur fortune au soulagement des classes indigentes; et qui, voulant continuer leur bienfaisance après leur mort, ont légué une partie de leur héritage à cette association, avec la condition expresse de l'employer de telle ou telle manière.

Pourquoi ces personnes avaient-elles choisi cette société? Evidemment parce qu'elles en connaissaient les statuts, les usages, les réglemens; c'est qu'elles connaissaient sa charité, son désintéressement, son zèle et son respect pour les volontés des testateurs.

Messieurs, maintenant que la mort, que la tombe ont rendu leurs volontés immuables, je vous demande quelle autorité peut légalement abolir ce qui a été institué par le testateur, et substituer arbitrairement à la société qu'il a choisie, avec pleine connaissance de cause, une autre association à laquelle il n'a point songé?

Je vous demande quelle assurance peut être donnée à de nouveaux testateurs qui seraient disposés à léguer une partie de leurs biens pour être distribués en œuvres pies? Vous savez que les legs les plus considérables sont toujours faits en faveur de tels ou tels pauvres; l'acte qui vient d'être accompli ne peut donc que diminuer l'élan de la charité, et tourner ainsi directement au dommage de la classe indigente, de cette classe que nous sommes tous obligés de protéger, de défendre, parce qu'elle est faible et ne peut se défendre elle-même. Elle a besoin des autres; c'est, je l'avoue, une triste condition; mais enfin, cela existe; la protéger, c'est pour nous un devoir d'hommes et de chrétiens: prenons garde de jamais l'oublier.

Messieurs, en examinant l'ensemble des choses, je trouve que le Ministère a commis un acte arbitraire, contraire à nos lois, et ce que j'entends principalement par ces mots: « nos lois, » c'est le Code civil, c'est le Statut; enfin, c'est un acte nuisible à la classe pauvre; par ce motif, je m'oppose à cette mesure.

J'entends parler de la possibilité d'avoir recours aux tri-

bunaux; je veux, à cet égard faire une observation. Sous l'ancien régime, à l'époque où le souverain était non-seulement absolu, mais unique et suprême législateur, un acte semblable n'aurait pas pu s'accomplir.

Vous savez qu'alors les magistrats étaient investis du pouvoir de retarder, pour un temps quelque fois assez long, la publication des lois qui ne leur paraissaient pas utiles au pays; ils possédaient en outre un autre droit précieux dont ils ne manquaient pas de servir; les Sénats abolissaient toute patente royale qui conférait des propriétés, des droits, des privilèges déjà acquis à des tiers. Dans ces cas on disait que la conscience du souverain avait été surprise. Or, messieurs, si un procès doit avoir lieu, ce que je regretterais, j'ai la ferme conviction que notre magistrature, fidèle à ses glorieux antécédents, saurait aujourd'hui, comme autrefois, soutenir et protéger la justice et les droits.

Messieurs, à l'époque que j'ai citée, il y avait une maxime bien connue, j'espère qu'elle ne périra pas tant que nous conserverons notre auguste dynastie. Cette maxime était celle-ci: « Le roi ne veut et ne peut faire tort à personne. » C'est sur elle que reposait le droit des magistrats qui prenaient surtout des précautions contre l'abus qui pouvait être fait de la puissance absolue.

Emmanuel Philibert de si glorieuse mémoire donna un édit, par lequel il posait les divers degrés de prescriptions, soit dix ans, soit vingt ou trente ans pour telle ou telle chose, mais contre le fisc jamais. Il voulait dire que l'on pourrait toujours réclamer contre une mesure gouvernementale que l'on pouvait réputer injuste. Je crois que la Société de Saint-Paul gagnera sa cause devant les tribunaux, mais je regretterais un procès, et pour elle et pour nous.

Monsieur le ministre nous a rappelé certaines mesures qu'il a cru devoir prendre, mesures qui selon lui seraient analogues à celle qui concerne la Compagnie de Saint-Paul, et dont on aurait été satisfait. Il nous a cité Casale; il s'agissait d'élever dans cette ville un *ricovero*, on avait la maison et les fonds nécessaires à cette institution; et l'affaire s'est accomplie. C'est très-sage; je n'ai rien à dire à cet égard. Il a parlé aussi de ce qui s'est fait à Borgomanero: mais je ferai remarquer que ce qui passe inaperçu prouve le peu d'importance de l'objet, et que dès que personne ne réclame, on a toute raison de croire qu'il n'y a pas eu de droits lésés. Que les décisions aient été équitables, je n'en doute pas; mais la décision qui a été prise relativement à la Compagnie de Saint-Paul, n'est pas, et avec raison, jugée ainsi par les administrateurs de cette société, ni par toute personne qui attache de l'importance au respect des dernières volontés d'un mourant. Si vous attaquez cette loi, je ne sais pas où nous pourrions arriver; si on peut abroger des testaments pour les corps moraux, rien n'empêche de les abroger également pour les individus.

S'il en était ainsi, nous entrerions dans une vaste voie de despotisme. Il faut dire le mot: le despotisme n'existe pas seulement où un seul homme commande; non; il peut exister où il y a un Parlement, et lorsqu'il y aura despotisme, c'est quand ce Parlement ne saura pas faire acte de volonté. Je citerai un grand pays où un pareil despotisme s'est rencontré; sous Henry VIII, sous la reine Elisabeth, il y avait cependant une Chambre des lords, un Parlement, mais, peu à peu, on avait accoutumé le pouvoir à faire ce qu'il voulait; et Henry VIII a pu dire dans une mémorable séance: « Rappelez-vous que j'aurai mon bill ou quelques unes de vos têtes. » Et le bill passa. (Harité)

Monsieur le ministre demande une grande latitude pour le

Ministère. Je veux bien la lui accorder, mais je crois que nous ne pouvons pas nous tenir pour très-satisfaits de sa manière d'administrer, de l'état de nos finances, et qu'en conséquence le Parlement ne doit pas abdiquer le devoir qu'il a de veiller sur certains actes du Gouvernement; actes qui paraissent sortir de la sphère de la légalité. Nous avons l'opinion de monsieur l'avocat général, qui est le conseiller d'office, le conseiller légal de la Couronne pour tout ce qui tient aux questions de droit, et la question que nous discutons est une question de droit. Je ne vois pas qu'il ait été fait mention de l'avis de monsieur l'avocat général dans le rapport qui a été soumis à S. M. Il est possible que S. M. ait ignoré qu'un magistrat aussi important a été consulté, et que son avis a été contraire à l'acte accompli par le Ministère. Nous ne pouvons juger que sur les pièces qui nous sont présentées: d'après ces pièces, je ne vois pas que le préambule fasse mention de l'avis de ce magistrat.

Le Conseil d'Etat, qui est un corps grave, collectif, et qui, comme le Sénat, ne prend les résolutions qu'après avoir mûrement réfléchi, n'approuve pas ce qui a été fait. Autre chose est nommer quinze membres étrangers qui se réunissent à 150 membres de la Compagnie de Saint-Paul pour discuter un règlement, et nommer 25 membres qui se réunissent à 15 autres membres et qui, par conséquent, deviennent les maîtres de la position. Le Conseil d'Etat, qui approuvait la nomination de quinze membres sur 150, n'a pas approuvé la nomination de 25 membres qui écrasent les 15 autres. (Harité)

D'ailleurs, il y a six mois que cela dure; pourquoi mon-

sieur le ministre, au lieu de nous parler de vagues tendances, ne nous a-t-il pas dit pour éclairer notre conscience et notre jugement: dans l'administration de Saint-Paul nous désirerions opérer tel ou tel changement. Il pouvait le faire; la Société de Saint-Paul aurait fait ses observations, elle aurait accepté ou refusé les modifications proposées, et il n'y avait en cela rien de contraire à la légalité. Elle s'était bien prêtée à recevoir un commissaire royal; c'était une garantie qu'elle donnait au Gouvernement. Pourquoi le Gouvernement n'a-t-il pas accepté cette garantie? Mais la Société ne veut pas accepter l'introduction dans son sein de 25 membres étrangers contre 15 des siens, et sur cela vous lui enjoignez de remettre l'administration aux nouveaux membres que vous avez nommés, et vous nous dites que vous ne l'avez pas annulée? Quand on dit à une société: donnez à un tiers votre local, votre argent, vos titres, vos comptes, etc., on annule cette société; et c'est ce qui est arrivé.

Messieurs, je suis tout disposé à accepter l'ordre du jour qui nous est proposé par la minorité de la Commission; mais, comme il y a d'autres sénateurs qui se disposent encore à prendre la parole, je souhaite que cette question soit élucidée, et je ferai connaître définitivement quelle est mon opinion quand nous serons arrivés à la fin de cette discussion.

PRESIDENTE. Vi sono parecchi altri oratori iscritti; chieggo al Senato se vuole differirne a domani la continuazione.

Alcuni senatori. Sì! sì!

PRESIDENTE. La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.